29/7/2019 Il Sole 24 Ore

Preclusi gli appalti ante 19 aprile per chi è in concordato in bianco

SBLOCCA CANTIERI

La norma che anticipa il codice della crisi di impresa limitata alle nuove procedure

Partecipazione esclusa per le gare iniziate prima della domanda

Giovanni Battista Nardecchia

Le modifiche al Codice appalti (Dlgs 50/2016, articolo 110 comma 4) e all'articolo 181 bis, comma 4 della legge fallimentare, in materia diconcordato preventivo e affidamento di contratti pubblici, introdottecon il decreto legge sblocca cantieri (Dl 32/2019, articolo 2) a partire dal 19 aprile, non hanno natura interpretativa. E, quindi, si applicano solo alle nuove procedure.

Èil principio affermato dal TarLazio con la sentenza 9782 del 22 luglio scorso, con la quale èstato rigettato il ricorso di una società in concordato contro il provvedimento di estromissione da una procedura aperta per l'affidamento di un contratto pubblico.

Il ricorso è stato, quindi, deciso in base alla normativa precedente riceduradellasocietà e il divieto a svolgereil ruolo di impresa cooptata, avendo riscontrato la mancanza dei requisiti dell'articolo 80 del Codice appalti.

Ilprovvedimento estato confermato dal Tar, che ha ritenuto che la presentazione delladomanda di concordato in bianco comportasse l'esclusione dellaricorrente dalla gara. Viene qui
ribadito il prevalente orientamento dei
giudici amministrativi, che hanno
sempre affermato la ricorrenza della
fattispecie escludente dell'articolo 80
comma 5, lettera b) del Dlgs 50/2016
nel caso di imprese che abbiano presentato una domanda di concordato in
bianco (si veda, tra molte, il Consiglio
di Stato, sentenza 7289/2018 e il Tar
Piemonte, sentenza 260/2019).

I principi comunitari

Come ricordato nella sentenza, questa interpretazione non contrasta con la normativa comunitaria. Con la sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di Giustizia ha stabilito che è conforme al diritto dell'Unione e, soprattutto, al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto un operatore e conomico che abbia presentato una domanda di «concordato in bianco», piuttosto che

IN SINTESI

1

LA MODIFICA

Il decreto legge sblocca cantieri ha anticipato di fatto al 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento) gli effetti della normativa del Codice della crisi e dell'insolvenza (Ccii). con la completa riscrittura dell'articolo 110 del Codice appalti e la revisione dell'articolo 186 bis della legge fallimentare. Con l'assetto in vigore prima di questa modifica. c'era un chiaro contrasto normativo, con relativi problemi, per le imprese che avessero presentato domanda di concordato

2

GLIEFFETTI

Per superare le incertezze normative, il decreto legge sblocca cantieri ha previsto la possibilità di proseguire l'attività contrattuale con la pubblica amministrazione in caso di concordato liquidatorio già ammesso, in presenza di attestazione del professionista che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. In sostanza, guindi, il concordato con riserva non comporta più l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara pubbliche

3

LA SENTENZA

Il Tar Lazio, con la senter 9782 dello scorso 22 lugi interviene per la prima vo a delimitare l'orizzonte temporale di applicazion delle novità introdotte di decreto sblocca cantieri. Secondo i giudici, allora, nuova norma non ha carattere interpretativo non può dispiegare i suo effetti sul passato. Si applica, quindi, solo all procedure di gara che sia iniziate dopo la presentazione della domanda di concordato bianco e non anche a que già in corso al momento della presentazione della domanda

LA GIURISPRUDENZA

con riserva

29/7/2019 Il Sole 24 Ore

spetto allo sblocca cantieri, entrato in vigore dopol'adozione del provvedimentodirevocadell'aggiudicazione. Secondo i giudici del Tar, infatti, l'applicazione del nuovo testo, che anticipando il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ammette la partecipazione allegare in caso di concordato con riserva, è esclusa perché la «partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici», di cui parla il Codice appalti, riguarda le sole procedure che iniziano dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco e non anche, come nelcaso deciso, quelle in corso al momento del deposito della domanda.

La decisione

Nel caso esaminato dal Tar Lazio la ricorrenteera parte, quale mandante cooptata, di un Rti aggiudicatario di un contratto pubblico. Dopo l'aggiudicazione, la ricorrente aveva presentato domanda di concordato «in bianco». Dopoleverifiche, l'ente appaltante aveva disposto l'estromissione dalla pronon escluderlo (paragrafo 48); l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, letterab), della direttiva 2004/18 deve essere interpretatonel senso che non osta a una normativa nazionale che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, abbia presentato un ricorso per essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che preveda la prosecuzione dell'attività (paragrafo 50).

Per i giudici amministrativi, proprio la diversità (confermata dalla sentenza della Cortedi Giustizia) delle situazioni che caratterizzano le due fasi, quella precedente e quella successiva all'ammissione al concordato, inducea ritenere inapplicabile a questo caso l'articolo 3 della Costituzione e, quindi, a reputare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80 comma 5 lettera b) del Codice appalti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In prospettiva il conflitto è risolto

I benefici sono applicabili anche a chi ha presentato una domanda in bianco

La decisione del Tar Lazio ribadisce l'esistenza di un contrasto interpretativo tra i giudici amministrativi e quelli ordinari.

Per questi ultimi, l'impresa che ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva, in base all'articolo 161, comma 6 della legge fallimentare, può partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, con l'autorizzazione del tribunale, che valuta i diversi interessi della Pa e dei creditori, purché proceda ad una adeguata «disclosure» del piano non ancora depositato (in questi termini, Tribunale Bolzano, 9gennaio 2018; Tribunale Roma 7 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019).

Un contrasto plasticamente evidenziato nel caso appena esaminato: il Tribunale di Roma aveva autorizzato la ricorrente ad aderire al Rtiper l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa. Per dirimere questo contrasto, lo sblocca cantieri ha modificato l'articolo 110 del Codice appalti, che testualmente dispone ora che: «Alle imprese che hanno depositatola domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applical'articolo 186-bis del predetto regio decreto, Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento

dei requisiti di un altro sog

Con lo stesso provvedim Governo ha anche modificat colo 186 bis della legge fallin riscrivendolo: «Successivan deposito della domanda di l'articolo 161, la partecipaz procedure di affidamento tratti pubblici deve essere a zata dal tribunale, e, dopo il c di apertura, dal giudice de acquisito il parere del comm giudiziale ove già nominato

In definitiva il decreto le permesso di sciogliere i du terpretativi, affermando I cazione della normativa d cordato preventivo in con anche alle imprese che al presentato solo una domai siddetta «in bianco».

© RIPRODUZION